

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3131**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, PRIORE, TROISI, COLLEONI, CAVALLARI NERINO***Annunziata il 31 luglio 1957*

**Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La particolare situazione del nostro paese durante l'ultima guerra e negli anni che la precedettero costrinse un buon numero di cittadini ad accettare di essere assunti dalle ferrovie dello Stato con qualifiche non rispondenti ai loro titoli di studio.

Detta Amministrazione li utilizzò per molto tempo in mansioni di ufficio.

Questa situazione fu sanata con legge n. 966 del 15 dicembre 1949; ma solo in parte, in quanto si dispose che tutto il personale esecutivo distaccato negli uffici fosse sistemato con la qualifica ed il grado iniziale di gruppo *C*, mediante concorso interno.

E ciò anche nel caso di agenti muniti del titolo di studio di licenza media superiore e già adibito a mansioni di concetto e quindi di gruppo *B*.

Intanto l'Amministrazione che aveva ulteriore bisogno di personale di concetto negli uffici, procedette ad assunzioni di straordinari

che sono stati poi sistemati nel grado iniziale di gruppo *B*, con decorrenza 1° gennaio 1951 in virtù della legge n. 1844 del 1952.

Gli agenti del primo gruppo, pur avendo lo stesso titolo di studio e pur esplicando mansioni di uguale importanza per lo sviluppo meritato di carriera sono stati promossi nel grado IX, gruppo *B*, con decorrenza del 1° gennaio 1956, e quindi con 5 anni di ritardo rispetto agli altri, pur avendo moltissimi anni di servizio in più.

Tale sperequazione può sanarsi con questa proposta di legge che tende a riconoscere, ai soli effetti giuridici e di carriera, l'anzianità dal 1° gennaio 1951 agli agenti sistemati negli uffici in base alla surrichiamata legge n. 966 del 1949 e muniti del diploma di licenza media superiore. L'onere finanziario eventuale per i futuri esercizi trova margine nella spesa prevista per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

**PROPOSTA DI LEGGE**

## ARTICOLO UNICO.

Al personale sistemato negli uffici, con la qualifica iniziale di gruppo *C* (grado X), in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966, se sin d'allora in possesso del diploma di scuola media superiore e se utilizzato in mansioni proprie di concetto, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici e di carriera, l'anzianità del 1° gennaio 1951 nel grado iniziale del gruppo *B*.